

N.° 1032.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La Sardegna sarà dotata di un sistema di strade, che coordinate in una rete stesa su tutta l'Isola, assicurino una facile e pronta comunicazione di tutti i punti dell'Isola stessa tra loro, e colle coste marine.

Art. 2.

Le strade costituenti la detta rete saranno divise in categorie;

Alla prima categoria appartengono le strade reali, quelle cioè che sono costrutte e mantenute a tutta spesa dello Stato.

Le altre categorie verranno proposte da una Commissione speciale che sarà nominata nell'Isola per Decreto Reale, sentiti i Consigli divisionali e provinciali.

Art. 3.

Le linee costituenti le strade reali sono le seguenti:

1.° Da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari.

2.° Da Cagliari a Terranova, diramandosi dalla precedente a Monastir e passando per Isili, Laconi, Gavvi, Campi d'Orotelli e Monti.

3.° Da Cagliari a Porto Palmas, per Decimo Mannu, Siliqua ed Iglesias.

4.° Da Cagliari a Tortoli, diramandosi dalla strada n.° 2 presso Serri e passando per Lanusei.

5.° Da Bosa ad Orosei per Macomer e Nuoro.

6.° Da Alghero a Terranova per Torralba ed Ozieri, sino all'incontro della strada n.° 2.

Art. 4.

I lavori occorrenti a compiere le strade reali di Sardegna saranno intrapresi nell'anno mille ottocento cinquanta.

Art. 5.

Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo terzo è aperto un credito al Ministero dei Lavori pubblici di un milione di lire, da stanziarsi nel Bilancio mille ottocento cinquanta, e saranno fatti nei Bilanci successivi, sino al compimento dei lavori, quelli assegnamenti che annualmente necessari risulteranno conciliabili colla situazione del pubblico Erario.

Art. 6.

Gli assegnamenti, di cui nel precedente articolo, non saranno minori di un milione all'anno, e sino alla concorrente di *ottomilioni e mezzo* di lire.

Art. 7.

L'ampiezza delle nuove strade reali sarà di sei a sette metri, tenuto il debito conto dell'importanza del transito e delle difficoltà locali. Nell'intento di accelerare il compimento di esse strade, sarà curata la maggior economia delle spese, conciliabile col bene del pubblico servizio, massime nelle opere d'arte.

Art. 8.

Le strade delle altre categorie saranno rispettivamente a carico dei territori interessati, salvo quei prestiti e sussidii che potessero essere determinati per Legge.

Art. 9.

Sono abolite le Commissioni create colla Legge tredici aprile mille ottocento trenta sul servizio stradale del Regno di Sardegna.

Art. 10.

Il Ministro dei Lavori pubblici e quello delle Finanze sono rispettivamente incaricati per la parte che li concerne dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

Dat. in Torino addì 6 maggio 1850

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.